



COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE
ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 15/03/2012

INDICE

- ARTICOLO 1** **Oggetto e finalità del regolamento**
- ARTICOLO 2** **Definizione delle entrate**
- ARTICOLO 3** **Disciplina delle entrate**
- ARTICOLO 4** **Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**
- ARTICOLO 5** **Forme di gestione**
- ARTICOLO 6** **Soggetti responsabili**
- ARTICOLO 7** **Riscossione**
- ARTICOLO 8** **Attività di accertamento**
- ARTICOLO 9** **Sanzioni**
- ARTICOLO 10** **Entrate tributarie – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi – Rimborsi - Interessi – Compensazioni**
- ARTICOLO 11** **Autotutela**
- ARTICOLO 12** **Accertamento con adesione**
- ARTICOLO 13** **Statuto del contribuente**
- ARTICOLO 14** **Norme finali e transitorie**

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con l'esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

ART. 2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nella definizione del precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere per ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate del Comune sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia e da appositi regolamenti che ne precisano le modalità di applicazione.
2. Ove non vengano adottati i regolamenti si applicano le disposizioni di legge.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. L'Organo comunale competente delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza, con le modalità previste dalla normativa vigente ed entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati, con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi vengono determinate, con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.
4. In caso di mancata approvazione entro i suddetti termini, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART.5
FORME DI GESTIONE

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) autonomamente o nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000;
 - b) mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 6
SOGGETTI RESPONSABILI

1. Sono responsabili delle entrate non tributarie i Responsabili dei Servizi ai quali le stesse sono affidate nell'ambito del Piano delle Risorse e degli Obiettivi o altro provvedimento amministrativo.
2. Sono responsabili delle entrate tributarie i "Funzionari responsabili" di ciascun tributo, designati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Qualora sia stato deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi limitatamente alle attività connesse.
5. Sono sempre di competenza dei responsabili del Comune gli atti relativi alle riscossioni coattive, quali visti di esecutorietà o approvazione di liste di utenti/contribuenti morosi.
6. I responsabili di ogni entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
7. I responsabili, tramite i responsabili del procedimento, ravvisando ipotesi di inadempienza o anomalie, ed al di fuori dei casi già stabiliti dalla legge, possono invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
8. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati utili per il recupero dell'evasione.
9. La Giunta comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

ART. 7
RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite gli agenti contabili interni, l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate, comprese le sanzioni amministrative, avviene secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/1999 ovvero secondo il R.D. 14.04.1910 n. 639 con le procedure disciplinate dal titolo II del D.P.R. 602/1973.

3. In caso di gestione diretta delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

5. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo da riscuotere sia inferiore a € 16,33.

ART. 8 **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate è svolta dall'Ente, a mezzo dei funzionari incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione previsti dalla normativa vigente.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al fine dell'esatta individuazione del debito, dell'ufficio competente a fornire chiarimenti e dell'ulteriore termine concesso per il pagamento, nonché dell'eventuale sanzione applicata. L'avviso deve essere sottoscritto dal responsabile della gestione dell'entrata.

3. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinati le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

ART. 9 **SANZIONI**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai D.Lgs. del 18.12.1997 numeri 471, 472 e 473 e s.m.i..

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono disciplinate nei regolamenti di ogni singola entrata oppure dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. E' ammesso per i tributi locali il ricorso al ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

ART. 10
ENTRATE TRIBUTARIE
LIMITE DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI
RIMBORSI – INTERESSI – COMPENSAZIONI

1. Non si procede al versamento di tributi se l'importo dovuto non supera € 5.00. Tale limite non deve intendersi in ogni caso come franchigia.
2. Non si procede alla notificazione di accertamenti o alla riscossione coattiva se l'importo non supera € 16,33. Tale limite di esenzione si intende per recupero di crediti comprensivi di sanzioni e/o interessi ovvero costituiti anche solo da sanzioni e/o interessi, escluse le spese di notifica.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 1 comma 164 legge 296/2006.
4. Non si procede al rimborso di somme che non superano € 5.00 comprensivi di interessi ed escluse le spese di notifica.
5. La misura degli interessi sia a debito che a credito del Comune è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
6. E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato sullo stesso tributo.
7. Le istanze di compensazione devono essere presentate al Comune allegando debita documentazione comprovante il credito. I responsabili dell'ufficio tributi e del servizio finanziario emetteranno un provvedimento di approvazione o diniego della compensazione.
8. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta è certo, liquido ed esigibile e non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

ART. 11
AUTOTUTELA

1. Per quanto riguarda le entrate tributarie, il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, le ingiunzioni fiscali, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc...

4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al primo comma del presente articolo, deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

ART. 12
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, per quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 13
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Ai fini della tutela dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali si applicano i principi dettati dalla L. 27.12.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 14
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.